

## Comune di Striano - Autore: PACIELLO GIOVANNI

---

### Proprietà della eMail:

Data di Spedizione 21/12/20 19:24:19

Tipo posta-certificata


Mittente cordascoannunziata@pec.cgn.it

Autore gipaciello

Oggetto POSTA CERTIFICATA: verbale n.19 del 21/12/2020 revisione ordinaria delle partecipazioni

Testo

### Allegati:

verbale\_n\_19.pdf.p7m 

originalMessage.eml

Smistamento/Altri destinatari interni

SETTORE\_SERVIZI\_FINANZIARI



Comune di Striano



c\_1978\_0017997/2020

Pr.G.0017997/2020 - E - 22/12/2020 08:59:57  
Smistamento: SETTORE\_SERVIZI\_FINANZIARI



**COMUNE DI STRIANO**

**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

Via Samo n. 1

TEL. 081/8276202 - FAX 081/8276103

C F 01226000634

Sito web: [www.comune.striano.na.it](http://www.comune.striano.na.it)

PEC: [protocollo@pec.striano.gov.it](mailto:protocollo@pec.striano.gov.it)

**VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

COMUNE DI STRIANO (NA)  
Ufficio Protocollo

22 DIC 2020

Prot. N° 12997

**n. 19 del 21/12/2020**

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:  
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX  
ART.20, D.LGS. 19.8.2016, N.175, COME MODIFICATO  
DAL D.LGS. 16.6.2017, N.100**

L'organo di Revisione

Il Revisore unico

Annunziata Cordasco

Il Revisore dei conti Revisore Unico Annunziata Cordasco, *nominato con Delibera Comunale n. 44 del 28 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge*, ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:

**PREMESSO CHE:** In data 16/12/2020 è pervenuto all'organo di Revisione del Comune di Striano, Annunziata Cordasco la richiesta di parere con la documentazione necessaria avente ad oggetto "

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20, D.LGS. 19.8.2016, N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.6.2017, N.100;**

**Rilevato che** a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

**Visto che** ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**VISTA** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **Revisione ordinaria delle partecipazioni EX ART.20, D.Lgs. 19.8.2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n.100;**

**RICHIAMATO** l'art.239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, il quale prevede:

- Al comma 1, lettera b. 3), che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o partecipazione ad organismi esterni;
- Al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile della previsione di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori".

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" integrato e modificato dal D.Lgs. correttivo 16 giugno 2017 n. 100, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica con il quale il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute richiedendo agli Enti Locali di eseguire entro il 30.09.2017 un'operazione di

razionalizzazione/ricognizione straordinaria nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche con cadenza periodica annuale;

**VISTA** la delibera n. 38 del 26 settembre 2017 avente ad oggetto: "Obblighi di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii";

**VISTO** l'art. 20 del D.LGS. 175/2016 che prevede l'obbligo di effettuare "annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo ove ne ricorrono i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione" entro il 31.12 di ciascun anno;

**VISTA** la delibera di Consiglio comunale n.40 del 28.12.2019, con la quale veniva approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 Dicembre 2018, accertandole come da apposita relazione tecnica, e disponendo, sulla base delle analisi e delle valutazioni svolte in merito, di mantenerle, escludendo l'alienazione e l'adozione delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P., per le motivazioni indicate accanto a ciascuna di esse;

Tenuto conto che: l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organismi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali nonché attraverso la riduzione delle relative enumerazioni;

**VISTA** la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art.20, del D. Lgs. 19.8.2016, n.175, come modificato dal D. Lgs. 16.6.2017, n.100";

Considerato che, a seguito degli atti istruttori redatti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni dirette societarie detenute, indicate nella relazione tecnica allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale i risultati attesi dal piano di revisione ordinaria sono i seguenti:

Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno S.p.a.	0,32%	Sussistono le condizioni per il mantenimento in quanto trattasi di attività riconducibili al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 2 lett. b) ed e) del d.lgs. n.175/2016 e di cui all'art. 26, comma 7, del d.lgs. n.175/2016
Consorzio ASMEZ	0,12%	Il Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 2602 c.c., non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D. Lgs. n.175/2016
Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano - A.T.O. Napoli 3	0,47%	Trattasi di consorzio di funzioni per espressa previsione normativa, per cui si ritiene che tale partecipazione non possa rientrare nel processo di razionalizzazione di cui al D. Lgs. n. 175/2016 - Attualmente il Consorzio risulta in liquidazione
Ente Idrico Campano	€ 0,50 per abitante	Trattasi di consorzio di funzioni per espressa previsione normativa, per cui si ritiene che tale partecipazione non possa rientrare nel processo di razionalizzazione di cui al D. Lgs. n. 175/2016
A.T.O. Napoli 3 - Ambito territoriale ottimale NAPOLI 3	0,77 %	Trattasi di consorzio di funzioni per espressa previsione normativa, per cui si ritiene che tale partecipazione non possa rientrare nel processo di razionalizzazione di cui al D. Lgs. n. 175/2016

**Visto i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi LL.PP. - Patrimonio ed Economico e Finanziario del Comune di Striano;**

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Revisore

**esprime**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto invitando l'Ente ad inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione del Consiglio Comunale in questione.

Striano, 21 dicembre 2020

Il Revisore unico  
Annunziata Cordasco